

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 23

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(DIANA)

e col **Ministro per la funzione pubblica**

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994,
n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova
disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare

Già stampato n. 1861 della XI legislatura

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 16 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», ha fissato al 31 marzo 1994 il termine per il perfezionamento della procedura di emanazione del decreto legislativo contenente la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Tale procedura prevede, tra l'altro, l'invio del progetto di decreto legislativo alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'espressione del relativo parere.

Premesso che il testo del progetto in questione è stato ritualmente trasmesso alle Camere e che di esso è iniziato l'esame da parte delle Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati, senza che, peraltro, fosse espresso il richiesto parere, va rileva-

to che l'iter parlamentare non ha avuto ulteriore corso.

Ritiene il Governo che, nella materia in questione, considerate l'importanza e la delicatezza dei temi portati all'attenzione del Parlamento, non possa prescindersi dall'acquisizione dei pareri richiesti, per cui, essendo imminente la scadenza del 31 marzo 1994, si rende necessario provvedere a fissare un nuovo termine, che, con il presente decreto, è determinato al 30 settembre 1994, in coincidenza con quello già stabilito per l'attuazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 216 del 1992.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare.

Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1994.

Fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, le parole «, rispettivamente, al 31 marzo 1994 e» sono soppresse.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - GALLO - CONSO -
DIANA - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO